



ASP

Associazione Italiana Psicologi

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I Natura – Finalità – Sede – Durata

- Art. 1 Natura
- Art. 2 Simbolo
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Sede
- Art. 5 Durata

TITOLO II Soci

- Art. 6 Qualifica di socio
- Art. 7 Requisiti e procedure per l'ammissione
- Art. 8 Perdita della qualifica di Socio

TITOLO III Organi dell'associazione

- Art. 9 Organi associativi
- Art. 10 Assemblea dei Soci
- Art. 11 Consiglio Direttivo
- Art. 12 La Commissione Scientifica
- Art. 13 Il Presidente
- Art. 14 Il Vicepresidente
- Art. 15 Il Direttore
- Art. 16 Il Segretario
- Art. 17 Il Tesoriere
- Art. 18 I Responsabili di Area

TITOLO IV Risorse economiche, disposizioni generali e finali

- Art. 19 Pubblicità dei verbali e delle riunioni
- Art. 20 Rieleggibilità
- Art. 21 Modifiche dello Statuto e del Regolamento
- Art. 22 Rimborsi spese
- Art. 23 Patrimonio
- Art. 24 Entrate dell'associazione
- Art. 25 Esercizio sociale
- Art. 26 Destinazione degli utili
- Art. 27 Scioglimento dell'Associazione
- Art. 28 Rinvio al Codice Civile
- Art. 29 Foro competente

ALLEGATO: marchio dell'Associazione

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I (Natura – Finalità – Sede – Durata)

Art.1 (Natura)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione:

A.S.P. – Associazione italiana Psicologi per la formazione, l'orientamento e la pratica professionale

o più in breve

ASP - Associazione italiana Psicologi

denominata di seguito semplicemente **ASP**

Art. 2 (Simbolo)

1. L'associazione si è dotata di un marchio allegato al presente statuto.
2. Il marchio consiste nelle tre lettere "a", "s" e "p" stilizzate e scritte in stampatello maiuscolo, senza punteggiatura tracciate con un'unica linea senza soluzione di continuità. La dicitura "ASP" risultante è di colore blu con ombreggiatura in grigio chiaro. Nella versione completa la dicitura "ASP" è inscritta nella sua parte superiore da un semicerchio composto dalle parole "per la Formazione, l'Orientamento, la Pratica Professionale". Nella parte inferiore della scritta "ASP", una linea retta formata dalle parole "Associazione Italiana Psicologi" chiude idealmente il semicerchio.

Art. 3 (Finalità)

1. L'associazione è apartitica e non ha scopi di lucro.
2. L'ASP ha finalità culturali, scientifiche e professionali nel campo della psicologia e delle scienze affini e svolge attività di promozione e utilità sociale.
3. L'ASP opera nel quadro e in applicazione delle leggi comunitarie e nazionali vigenti nel settore di appartenenza.
4. L'ASP si propone i seguenti intenti:
 - a. Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione di nuovi approcci, metodi, strumenti, tecniche;
 - b. Diffusione di una cultura psicologica nella società civile, nelle comunità professionali, presso le istituzioni e nelle organizzazioni;

- c. Formazione continua e sviluppo di consapevolezza psicologica rivolta a studenti di Psicologia, Psicologi e Psicoterapeuti e alle categorie professionali operanti nei diversi settori psico-socio-educativi che tenga anche conto delle competenze umane richieste dall'esercizio qualificato della professione;
 - d. Orientamento di studenti di Psicologia, Psicologi e Psicoterapeuti e categorie professionali operanti nei diversi settori psico-socio-educativi relativamente alla definizione di percorsi formativi e professionali.
 - e. Esercizio della pratica professionale psicologica sul territorio nazionale e internazionale come momento applicativo delle conoscenze acquisite dal settore della ricerca e dalle esperienze di formazione, secondo criteri di qualità definiti dall'associazione stessa e in collaborazione con professionisti e organizzazioni qualificate nazionali o estere;
 - f. Promozione del concetto di "*Psicologia per gli Psicologi*" al fine di rendere i servizi psicologici pienamente fruibili dal più vasto pubblico delle persone nel territorio e nelle istituzioni;
 - g. ideazione, progettazione e realizzazione di attività finalizzate alla certificazione di qualità dei processi formativi e delle attività professionali in ambito psicologico ed in particolare nella professione dello psicologo.
5. Per la realizzazione degli intenti di cui al comma precedente, l'ASP può:
- a. mettere in atto collaborazioni e partnership, stipulare convenzioni, stilare protocolli di intesa con Università, Ordini professionali, Associazioni di categoria, Organi dello Stato, Enti pubblici e privati, Centri e Scuole di formazione, organizzazioni sindacali, liberi professionisti, non in contrasto con le finalità del presente statuto;
 - b. compiere interventi e svolgere funzioni e compiti derivanti dalla stipula di convenzioni, accordi, protocolli di intesa con enti pubblici o privati italiani o esteri e con ordini professionali;
 - c. individuare nuovi ambiti di attività psicologiche, stimolando e offrendo sostegno ai giovani che intendono intraprendere attività inerenti la cultura psicologica;
 - d. favorire una maggior integrazione e coesione tra il processo formativo e l'attività professionale;
 - e. erogare servizi informativi nel campo della Psicologia e scienze affini anche mediante la costituzione di banche dati;
 - f. curare pubblicazioni, distribuite anche attraverso la rete Internet, finalizzate alla diffusione della cultura psicologica;
 - g. ideare, progettare, organizzare, promuovere e gestire seminari, convegni e corsi e qualsiasi altra attività culturale e didattica che possa veicolare un'immagine positiva della Psicologia nella società civile;
 - h. confrontarsi con istituzioni nazionali, europee ed extracomunitarie al fine di promuovere l'integrazione tra culture e attività in ambito psicologico dei diversi paesi, attraverso l'organizzazione di eventi e la realizzazione di progetti;
 - i. promuovere lo sviluppo professionale degli psicologi attraverso la creazione di reti tra psicologi, associazioni, mezzi di comunicazione di massa, enti e istituzioni pubbliche e private, associazioni imprenditoriali;

- j. rappresentare gli associati a livello politico-istituzionale nei confronti degli organi centrali della pubblica amministrazione, degli enti pubblici e privati, di eventuali enti sopranazionali o comunitari, degli ordini professionali provinciali, regionali e nazionale, di enti previdenziali, anche attraverso la candidatura e la presenza di propri associati nelle sedi competenti;
 - k. svolgere indagini di mercato ed altre attività di informazione riguardanti l'evoluzione della professione psicologica e la cultura psicologica *latu sensu*;
 - l. orientare e coordinare le attività degli associati nell'ambito delle finalità e delle competenze dell'associazione;
 - m. svolgere opera di propaganda e di pubblicità al fine di tutelare il mercato di riferimento, gli utenti di servizi psicologici e i propri associati;
 - n. organizzare e promuovere attività di aggregazione collaterali di natura culturale, per associati o simpatizzanti, per la raccolta di fondi;
 - o. assolvere a tutti gli altri compiti che la legge, le disposizioni e gli organi comunitari, la pubblica amministrazione, possono affidare all'associazione, anche in funzione di una eventuale riforma della professione.
6. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà inoltre, purché in via strumentale al conseguimento del predetto oggetto sociale e comunque in via non prevalente:
- a. raccogliere conferimenti in denaro, donazioni e prestiti dai soci;
 - b. contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie;
 - c. richiedere ed utilizzare le provvidenze, i finanziamenti ed i contributi disposti dalla CEE, dallo Stato italiano, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Università, da Enti locali e da istituzioni private *latu sensu*;
 - d. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, associazioni, società, cooperative, fondazioni, consorzi od enti, costituiti o costituendi, che abbiano scopi simili, affini o complementari a quelli dell'associazione e partecipare alla loro attività.

Art. 4

(Sede)

1. L'ASP ha sede sociale in Milano, via Soperga n° 41.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede sociale e potranno essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, uffici periferici e simili.

Art. 5

(Durata)

L'ASP ha durata indefinita, salvo le cause di estinzione di cui all'art. 27 del C.C.

TITOLO II

(Soci)

Art. 6

(Qualifica di socio)

1. Possono far parte della associazione, in qualità di soci, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed Enti pubblici e privati che sono interessati alle finalità e agli scopi dell'Associazione, partecipano alle sue attività, ne sostengono la crescita.
2. La domanda di adesione deve essere inoltrata presso la sede dell'Associazione che si riserverà di comunicare l'avvenuta accettazione della domanda mediante lettera, fax, posta elettronica od altro strumento idoneo al fine dell'avvenuta conoscenza del richiedente.
3. Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, salvo quanto di seguito espressamente stabilito.
4. All'atto dell'iscrizione i Soci versano la quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo e stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci.
5. Si può appartenere all'ASP in qualità di:
 - a) **Socio Ordinario**. Sono soci ordinari coloro che abbiano versato la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e che possiedano i requisiti di cui al successivo art. 7. Il Socio acquisisce la qualifica di Socio Ordinario, il diritto di voto in Assemblea dei Soci e la possibilità di usufruire di tutti i servizi attivati dall'associazione secondo le modalità previste da eventuali regolamenti che potranno essere adottati dall'Associazione.
 - b) **Socio Onorario**. Qualsiasi membro del Consiglio Direttivo o della Commissione Scientifica può proporre la nomina di un Socio Onorario. A tal fine, dovrà inviare la proposta per iscritto, fornendone apposita motivazione, al Consiglio Direttivo, il quale dovrà discutere ed eventualmente ratificare la nomina alla prima riunione di Consiglio utile. La proposta della nomina a Socio onorario può essere avanzata anche oralmente durante le riunioni del Consiglio che, comunque, potrà rigettarla immediatamente o riservarsi di rinviare la discussione dell'ammissione a data da destinarsi. I Soci Onorari possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci con diritto di voto.
 - c) **Socio Sostenitore**. Sono soci sostenitori coloro che, persone o enti, effettueranno versamenti associativi, secondo le modalità previste da eventuali regolamenti che potranno essere adottati dall'Associazione, non rientranti tra quelli previsti per i soci ordinari e che non chiedano l'iscrizione all'associazione ovvero non posseggano i requisiti previsti per essere ammessi in qualità di Soci Ordinari. Il socio sostenitore non ha diritto di voto.
6. Ogni Socio dell'ASP s'impegna a contribuire al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 3 del presente Statuto, garantendo il rispetto delle leggi vigenti, del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle norme disciplinari professionali e deontologiche.
7. La quota e il contributo associativo sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
8. La qualifica di socio non è cedibile a terzi.

9. Secondo le modalità previste dalla legge vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni dell'Associazione, è garantita a tutti i soci l'applicazione delle seguenti condizioni:
- a) eleggibilità libera degli organi amministrativi, come previsto dall' art. 10, comma 2, lettera b) del presente Statuto;
 - b) principio del voto singolo, come previsto dall'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile, nelle modalità riportate nell' art. 10, comma 7 del presente Statuto;
 - c) garanzia di sovranità dell'assemblea dei soci, come previsto dall' art. 10 del presente Statuto
 - d) garanzia dei criteri di ammissione ed esclusione, come previsto dagli artt. 7 e 8 del presente Statuto;
 - e) garanzia del rispetto dei criteri e di idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, come previsto dall'art. 10 comma 11 e dall'art. 11 comma 6 del presente Statuto;
 - f) garanzia del rispetto dei criteri e di idonee forme di pubblicità delle deliberazioni, dei bilanci o rendiconti, come previsto dall'art. 19 del presente Statuto;
 - g) ammissione del voto per corrispondenza o tramite mezzi informatizzati, come previsto dall'articolo 2532, ultimo comma, del Codice Civile, sempre che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno prevedere nel regolamento interno dell'Associazione tale possibilità alla luce della rilevanza dell'Associazione a livello nazionale e dell'impossibilità di strutturazione di organizzazioni adeguate a livello locale.

Art. 7

(Requisiti e procedure per l'ammissione)

1. Per assumere la qualifica di Socio Ordinario è necessario possedere i seguenti requisiti:
- a) iscrizione all'Ordine degli Psicologi valida per l'anno corrente ovvero laurea in Psicologia ovvero iscrizione attiva ad un Corso di Laurea in Psicologia;
 - b) condivisione completa e senza alcuna riserva degli scopi dell'associazione;
 - c) assenza di qualsivoglia interdizione all'esercizio della professione o della pratica professionale;
 - d) assenza di precedenti penali;
 - e) assenza di carichi pendenti.

Art. 8

(Perdita della qualifica di Socio)

1. La qualifica di Socio si perde:
- a) a seguito dello scioglimento dell'associazione;
 - b) per richiesta scritta da parte del Socio di cancellazione dal libro soci;
 - c) per decesso del Socio.

Il Consiglio Direttivo può inoltre, previa motivazione e parere favorevole della Commissione Scientifica, deliberare l'espulsione di un socio, che dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile, a seguito del mancato rispetto delle previsioni statutarie o per indegnità.

TITOLO III

(Organi dell'associazione)

Art. 9

(Organi associativi)

1. Gli organi dell'ASP sono:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) La Commissione Scientifica;
 - d) Il Presidente;
 - e) Il Vicepresidente;
 - f) Il Direttore;
 - g) Il Segretario;
 - h) Il Tesoriere;
 - i) I Responsabili di Area.

Art. 10

(Assemblea dei Soci)

1. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata dal Presidente, che la presiede, ovvero dal Vicepresidente o dal Direttore, ogni volta che se ne presenti la necessità, ovvero, senza ritardo, quando sia richiesto con motivazione scritta dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo o da un decimo dei Soci con diritto di voto.
2. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l'anno, per trattare e deliberare sugli argomenti di sua competenza e precisamente:
 - a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
 - b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste da eventuali regolamenti interni;
 - c) deliberare la quota di ammissione dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;
 - d) approvare eventuali regolamenti interni dell'Associazione e ratificare eventuali cambiamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
 - e) trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che siano posti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera sugli argomenti di sua competenza ed in particolare sui seguenti argomenti:
 - a) modifiche dello Statuto e del Regolamento;
 - b) decadenza anticipata degli organi associativi;
 - c) revoca del Presidente;
 - d) scioglimento dell'Associazione.

4. L'Assemblea Straordinaria dei Soci, potrà deliberare in ordine alle modifiche statutarie, in deroga a quanto previsto dall'art. 21 C.C., in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché tra i partecipanti vi siano almeno tre componenti degli organi sociali tra Presidente, Vice presidente, Direttore e Tesoriere, e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
L'Assemblea Straordinaria dei Soci, potrà deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione con le maggioranze previste dall'art. 21 ultimo comma C.C., fatto salvo l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e al DPCM 26 settembre 2000, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
5. E' ammessa la partecipazione all'assemblea mediante delega scritta ad altro socio. Ogni Socio non potrà rappresentare più di cinque soci.
6. All'interno dell'assemblea dei soci, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.
7. Per le votazioni espresse dai soci, vige il principio del voto singolo; ogni socio potrà quindi esprimere un solo voto ed ogni voto avrà il medesimo peso decisionale di tutti gli altri voti. In caso di parità il voto del Presidente o del suo sostituto vale doppio.
8. Il socio ha diritto di voto in ogni deliberazione tranne in quelle che riguardino la propria responsabilità giuridica derivante dal proprio incarico.
9. L'Assemblea dei Soci vota su qualsiasi punto all'ordine del giorno con voto palese per alzata di mano, ad eccezione del voto che riguarda decisioni personali sul Socio, per le quali l'assemblea stessa potrà decidere, a maggioranza, di procedere con voto segreto.
10. L'assemblea dei Soci può essere convocata in una sede qualsiasi all'interno del territorio italiano, anche fuori dalla sede sociale, da sedi secondarie o da uffici periferici. E' ammessa la partecipazione dei Soci in tele audio video conferenza.
11. La convocazione dell'Assemblea dei Soci sarà effettuata attraverso criteri definiti e idonee forme di pubblicità; a titolo esemplificativo, non esaustivo, la convocazione potrà essere effettuata mediante affissione presso la sede dell'associazione dell'avviso di convocazione e/o mezzo fax e/o posta cartacea e/o posta elettronica e/o via sms e/o pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione e/o forum riservato ai soci. La convocazione verrà pubblicata almeno otto giorni prima della data stabilita. La convocazione dovrà prevedere il luogo dell'adunanza, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.
12. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci in regola con la quota associativa e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti
13. L'Assemblea dei Soci adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti. Gli assenti potranno votare per corrispondenza o mediante telefax o posta elettronica certificata circostanziando il loro voto.

14. L'assemblea dei soci nomina il Segretario di Assemblea e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea la constatazione sulla regolarità delle presenze ed in genere del diritto di intervento all'assemblea.
15. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato da Presidente e dal Segretario di Assemblea e, se nominati, dagli scrutatori.
16. Tutti i verbali dell'Assemblea dei Soci saranno conservati presso la sede sociale e/o, se diversa, presso la sede legale dell'Associazione e verranno messi a disposizione dei soci che ne faranno richiesta secondo le modalità definite in eventuali regolamenti interni.

Art. 11
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo, amministrativo e di rappresentanza dell'ASP.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di dieci membri, e devono essere nominati come segue: da tre a cinque possono essere nominati dall'Assemblea dei Soci tra i Soci dell'associazione, cinque potranno essere nominati con votazione successiva tra i responsabili di area dai membri eletti dall'Assemblea dei Soci.
3. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni e sono rieleggibili, salvo diversa volontà dell'Assemblea Straordinaria dei Soci ex art. 10, comma 3, lettera b) del presente statuto.
4. I Consiglieri dimissionari possono essere sostituiti secondo le modalità previste dalla legge o da eventuali regolamenti interni.
5. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni sei mesi.
6. La convocazione del Consiglio Direttivo sarà effettuata attraverso criteri definiti e idonee forme di pubblicità; a titolo esemplificativo, non esaustivo, la convocazione potrà essere effettuata mediante affissione presso la sede dell'associazione dell'avviso di convocazione e/o mezzo fax e/o posta cartacea e/o posta elettronica e/o via sms e/o pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione e/o forum riservato ai soci. La convocazione verrà pubblicata almeno otto giorni prima della data stabilita. La convocazione dovrà prevedere il luogo dell'adunanza, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno
7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o dal Direttore; in caso di assenza di tutti e tre, il Consiglio Direttivo nomina il proprio presidente di riunione tra i consiglieri presenti.
8. Il Consiglio Direttivo nomina il segretario di riunione che ha la responsabilità di stendere il verbale della riunione. Il verbale verrà redatto su apposito libro e verrà sottoscritto dal Presidente di riunione.
9. Tutti i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo saranno conservati presso la sede sociale e/o, se diversa, presso la sede legale dell'Associazione e verranno messi a disposizione dei soci che ne faranno richiesta secondo le modalità definite in eventuali regolamenti interni.

10. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Per le votazioni vige il principio del voto singolo; ogni membro del Consiglio Direttivo potrà quindi esprimere un solo voto ed ogni voto avrà il medesimo peso decisionale di tutti gli altri voti, anche se il membro ricopre più di una carica, fatta eccezione per il caso di parità, nel quale prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
11. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- a) dirigere e controllare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto e la corretta realizzazione di tutte le attività correlate, indicando le linee guida da perseguire e fornendo, a tal fine, suggerimenti agli altri organi istituzionali;
 - b) eleggere, anche tra i propri membri, entro trenta giorni dalle elezioni, il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di assegnare più cariche ad uno stesso membro del Consiglio;
 - c) dare esecuzione alle delibere espresse dall'Assemblea dei Soci;
 - d) stabilire e modificare eventuali regolamenti interni dell'associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
 - e) ratificare, entro il 31 marzo di ogni anno, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - f) ratificare il piano programmatico generale quinquennale;
 - g) vigilare sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento, sull'amministrazione e in genere su quanto può interessare il buon andamento dell'Associazione;
 - h) provvedere all'ordinaria e straordinaria amministrazione e vigilare sul patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ASP;
 - i) istituire commissioni e gruppi di lavoro;
 - j) approvare e ratificare le proposte di nomina a Socio;
 - k) predisporre e proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
 - l) curare la tenuta dell'elenco dei Soci provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni secondo le modalità previste da eventuali regolamenti;
 - m) designare i rappresentanti dell'ASP presso altri enti o associazioni, ad esclusione di quelle esplicitamente demandate per Statuto ad altri Organi;
 - n) designare i rappresentanti dell'ASP nei casi di contraddittorio nelle liti giudiziarie in ogni sede civile, penale e amministrativa, laddove il Presidente, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, fosse indisponibile;
 - o) promuovere eventuali azioni giudiziali in difesa e a tutela degli iscritti e della professione psicologica.

Art. 12

(La Commissione Scientifica)

1. La Commissione Scientifica è l'organo di tutela e garanzia del rispetto delle leggi vigenti, del presente statuto, di eventuali regolamenti interni e delle norme disciplinari professionali e deontologiche.
2. La Commissione Scientifica è composta da un numero di membri definito dal Consiglio Direttivo.
3. La nomina in qualità di membro della Commissione Scientifica è avanzata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.
4. I membri del Consiglio Direttivo hanno la facoltà di partecipare alle riunioni della Commissione Scientifica, senza diritto di voto.
5. I membri della Commissione Scientifica devono essere nominati tra i Soci dell'associazione e restano in carica annualmente con la possibilità di essere rieletti.
6. La qualifica di membro della Commissione Scientifica si perde:
 - a) per mancato pagamento della quota associativa;
 - b) per richiesta di dimissioni presentata dal membro della Commissione Scientifica al Consiglio Direttivo;
 - c) per revoca;
 - d) per indegnità.
7. La Commissione Scientifica si riunisce nelle modalità e con le frequenze definite dal Consiglio Direttivo.
8. La Commissione Scientifica può proporre al Consiglio Direttivo cambiamenti da effettuare allo Statuto o a eventuali regolamenti interni su argomenti rientranti nelle proprie competenze.
9. Tutti i verbali delle riunioni della Commissione Scientifica saranno conservati presso la sede sociale e/o, se diversa, presso la sede legale dell'Associazione e verranno messi a disposizione, previo consenso del Consiglio Direttivo, dei soci che ne faranno richiesta secondo le modalità definite nel regolamento interno.
10. La Commissione Scientifica ha i seguenti compiti:
 - a) garantire la supervisione scientifica delle attività dell'associazione, in accordo con le finalità previste dall'art. 3 del presente statuto;
 - b) dirimere eventuali dubbi o controversie rispetto a dispute di carattere scientifico che possono emergere in seno agli altri organi istituzionali;
 - c) valutare, su incarico del Consiglio Direttivo, e a seguito di esplicita richiesta da parte di enti terzi o singoli professionisti, la qualità degli interventi psicologici erogati nonché la professionalità dei singoli Psicologi professionisti, sulla base dell'esperienza curricolare certificabile e su criteri scientifici definiti dalla Commissione Scientifica e pubblicati secondo le modalità ritenute più idonee.

Art. 13

(Il Presidente)

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, è eletto con voto palese dal Consiglio Direttivo e svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, predisponendo l'ordine del giorno, sentito il Consiglio Direttivo, e assicurandosi della stesura del verbale e della sua conservazione;

- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, predisponendo l'ordine del giorno, sentiti gli altri membri del Consiglio Direttivo, e assicurandosi della stesura del verbale e della sua conservazione;
 - c) rappresenta ufficialmente l'ASP di fronte a terzi e in giudizio, sia come attore, sia come convenuto, ed esercita le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni, ovvero dal Consiglio Direttivo;
 - d) su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti ad altri soci regolarmente iscritti.
 - e) in tutte le riunioni nelle quali ha diritto di voto, è l'ultimo a votare e il suo voto vale doppio in caso di votazione paritaria;
 - f) firma i verbali delle sedute dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e tutti gli atti formali dell'Associazione;
 - g) presidia e promuove all'interno dell'associazione e dei rapporti di questa con soggetti terzi il rispetto dei principi costitutivi e delle finalità statutarie dell'associazione;
 - h) promuove attività di politica professionale, nel rispetto delle linee guida definite dal Direttivo e dell'art. 3 del presente statuto;
 - i) promuove e sviluppa, in collaborazione con il Direttore, le pubbliche relazioni dell'associazione (con le istituzioni, gli ordini professionali, le associazioni di categoria, il privato sociale, etc.), ai fini del reperimento di potenziali utenti, partner e sponsor;
 - j) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
 - k) riunisce ogni volta che sia necessario il Vicepresidente, il Direttore, il Segretario e il Tesoriere al fine di coordinare le attività organizzative e amministrative, di promuovere la migliore funzionalità degli uffici e di predisporre gli atti e la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo.
 - l) nei casi di urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo, fatto salvo l'obbligo di ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo alla prima riunione utile;
 - m) autorizza i pagamenti secondo le modalità previste da eventuali regolamenti e potendo conferire procure per questa attività, sentito il Consiglio Direttivo, a qualsiasi socio;
 - n) instaura rapporti e compie operazioni con organismi finanziari, contrae mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie, richiede ed utilizza le provvidenze, i finanziamenti ed i contributi disposti dalla CEE, dallo stato italiano, dalle regioni, dalle province, dalle Università, da Enti locali e da istituzioni private *latu sensu*, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
2. Il Presidente resta in carica cinque anni.
 3. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea dei Soci la revoca della carica di Presidente secondo le modalità previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti.
 4. I poteri del presidente potranno essere limitati od ampliati rispetto a quelli indicati nel presente statuto mediante approvazione assunta dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Art. 14

(Il Vicepresidente)

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, su proposta del Presidente.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui delegate dal Presidente stesso. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente nelle riunioni del Consiglio Direttivo, la presidenza è assunta temporaneamente dal Direttore o, in subordine, dal tesoriere o ancora dal segretario .
3. Il Vicepresidente resta in carica cinque anni;
4. Il Consiglio Direttivo può revocare la carica di Vicepresidente secondo le modalità previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti.
5. Il Consiglio Direttivo può deliberare di non eleggere alcun membro come vicepresidente. Il Consiglio Direttivo può assegnare funzioni di Vicepresidente al Direttore e/o al Segretario e/o al Tesoriere.
6. I poteri del Vice-presidente potranno essere limitati od ampliati rispetto a quelli indicati nel presente statuto mediante approvazione assunta dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Art. 15

(Il Direttore)

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri con voto palese e svolge le seguenti funzioni:
 - a) può assumere tutti i compiti del Presidente in caso di indisponibilità temporanea o permanente sia del Presidente che del Vicepresidente;
 - b) progetta e coordina le attività da prevedersi nel rispetto del piano programmatico generale quinquennale e del piano di sviluppo annuale, come da linee guida definite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
 - c) supervisiona le attività organizzative dell'Associazione;
 - d) supervisiona e coordina le attività dei delegati di area;
 - e) supervisiona e promuove lo sviluppo di progetti nelle aree strategiche, mantenendo relazioni dirette con i delegati d'area;
 - f) in concerto col Tesoriere, sentito il Presidente, definisce la ripartizione degli investimenti tra le diverse attività a seconda delle esigenze emerse durante l'anno precedente e alla luce delle linee programmatiche;
 - g) ha la responsabilità dell'individuazione e della scelta delle risorse che dovranno operare all'interno e per conto dell'Associazione;
 - h) ha la responsabilità delle informazioni e degli aggiornamenti presenti sul sito dell'ASP.
2. Il Direttore resta in carica cinque anni.
3. Il Consiglio Direttivo può revocare la carica di Direttore secondo le modalità previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni.
4. Laddove non nominato, la Sua funzione è ricoperta dal Presidente.

Art. 16
(Il Segretario)

1. il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri con voto palese. Egli coadiuva il Presidente e il Direttore e svolge le seguenti funzioni:
 - a) può assumere tutti i compiti del Presidente in caso di indisponibilità temporanea o permanente sia del Presidente che del Vicepresidente;
 - b) gestisce e coordina l'organizzazione operativa e logistica della/e sede/i;
 - c) supervisiona le attività, l'organizzazione e l'operato della Segreteria;
 - d) conserva e aggiorna l'archivio sociale ed è responsabile del rispetto della legge sulla privacy;
 - e) ha la responsabilità del trattamento dei dati trattati e conservati dall'ASP;
 - f) cura il tesseramento annuale dei Soci;
 - g) è responsabile della verifica e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e della Commissione Scientifica, assicurando la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni;
 - h) firma i verbali e le deliberazioni e coadiuva il Presidente nella direzione degli uffici.
2. Il Segretario resta in carica cinque anni.
3. Il Consiglio Direttivo può revocare la carica di Segretario secondo le modalità previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni.
4. Laddove non nominato la sua funzione è ricoperta dal Presidente.

Art. 17
(Il Tesoriere)

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri con voto palese. Egli coadiuva il Presidente e il Direttore e svolge le seguenti funzioni:
 - a) può assumere tutti i compiti del Presidente in caso di indisponibilità temporanea o permanente sia del Presidente che del Vicepresidente;
 - b) ha in consegna e custodisce i fondi sociali depositati su conto corrente bancario presso uno o più istituti scelti dal Consiglio Direttivo e/o su conto corrente postale ed è responsabile del fondo in contanti e dei valori di proprietà dell'ASP;
 - c) opera con firma disgiunta dal Presidente presso istituti bancari e sedi postali su c/c intestati all'ASP ed è autorizzato a versare e girare assegni bancari, circolari, postali e vaglia, prelevare sull'avere liquido e su eventuali crediti accordati, ad aprire conti correnti anche allo scoperto previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Ha la facoltà di delegare, previo consenso del Consiglio Direttivo, altri soci o eventuali collaboratori per lo svolgimento di tali attività;
 - d) ha la responsabilità della riscossione delle entrate e dei versamenti;

- e) ha la responsabilità di pagare le spese correnti entro i limiti della liquidità della associazione, mentre le spese straordinarie solo previa autorizzazione del Presidente ovvero del Consiglio Direttivo;
 - f) cura i rapporti con i collaboratori esterni nominati dal Consiglio Direttivo o da altri organi istituzionali al fine di consentire la regolare tenuta dei registri contabili previsti dalla legge e dal regolamento;
 - g) ha la responsabilità della compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - h) coadiuvato dalla Segreteria, gestisce tutte le attività amministrative e fiscali dell'Associazione;
 - i) in concerto col Direttore, sentito il Presidente, definisce la ripartizione degli investimenti tra le diverse attività a seconda delle esigenze emerse durante l'anno precedente e alla luce delle linee programmatiche.
2. Il Tesoriere resta in carica cinque anni.
 3. Il Consiglio Direttivo può revocare la carica di Tesoriere secondo le modalità previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni.
 4. Laddove non nominato la sua funzione è ricoperta dal Segretario.

Art. 18
(I Responsabili di Area)

1. I Responsabili d'area possono essere nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci dell'Associazione.
2. Il numero dei Responsabili d'Area è definito dal Consiglio Direttivo.
3. I Responsabili d'area coadiuvano il Direttore nel realizzare tutti i progetti approvati dal Consiglio Direttivo e rispondenti alle finalità di cui all'art.2 del presente Statuto.
4. Le specifiche funzioni di ciascun Responsabile di Area sono decise dal Consiglio Direttivo e definite nel dettaglio delle attività e dei compiti da svolgere dal Direttore.
5. I Responsabili d'Area restano in carica fino a dimissioni personali o alla revoca da parte del Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo può revocare i Responsabili di Area secondo le modalità previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni.

TITOLO IV

(Risorse economiche, disposizioni generali e finali)

Art. 19

(Pubblicità dei verbali e delle riunioni)

Tutte le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e della Commissione Scientifica sono pubbliche, devono essere verbalizzate su appositi libri e consultabili liberamente dai Soci in regola con la quota associativa. Sono altresì consultabili dai soci tutte le deliberazioni degli organi dell'Associazione, i bilanci consuntivi e preventivi e i rendiconti.

Art. 20

(Rieleleggibilità)

Tutte le cariche prevedono la possibilità di rieleggibilità.

Art. 21

(Modifiche dello Statuto e del Regolamento)

L'Assemblea dei Soci approva le modifiche allo Statuto e a eventuali Regolamenti interni secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 4 del presente statuto.

Art. 22

(Rimborsi spese)

Il Consiglio direttivo potrà determinare con apposita delibera le modalità per rimborsare delle spese sostenute dai Soci nell'espletamento delle proprie attribuzioni e per le prestazioni svolte a favore dell'Associazione. L'importo non potrà eccedere il costo effettivamente sostenuto, e potrà essere determinato anche in maniera forfetaria. Il Consiglio potrà altresì determinare con apposita delibera un simbolico gettone di presenza per i membri degli organi sociali che parteciperanno alla vita dell'Associazione.

Art. 23

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dal fondo sociale;
 - b) da contributi versati una tantum dai soci destinati ad incrementare il fondo sociale;
 - c) da elargizioni o sovvenzioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno accettare;
 - d) da proventi e iniziative;
 - e) da riserve formate con utili e da altre riserve accantonate;
 - f) da ogni altro bene immobile e mobile acquisito dall'associazione e risultante dal libro inventari.

Art. 24

(Entrate dell'associazione)

1. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote sociali versate annualmente dai soci;
 - b) sovvenzioni e contributi che l'Associazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli Istituti pubblici;
 - c) liberalità tra vivi e mortis causa che essa potrà essere autorizzata a ricevere conformemente alla legge e sotto riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore;
 - d) proventi derivanti da corsi, seminari, convegni, attività di studi, ricerche e tirocinio;
 - e) redditi di capitali mobili ed immobili del fondo patrimoniale;
 - f) remunerazione e compensi per servizi resi di qualsiasi carattere, compreso quello editoriale cartaceo e/o elettronico;
 - g) ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;
 - h) in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto e in eventuali regolamenti interni.

Art. 25

(Esercizio sociale)

La durata dell'esercizio finanziario è di un anno solare, dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il relativo rendiconto economico e finanziario deve essere predisposto dal Consiglio e proposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 26

(Destinazione degli utili)

1. Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa connesse ovvero essere accantonati in appositi fondi di riserva.
2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 27

(Scioglimento dell'Associazione)

1. Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per il mancato raggiungimento degli obiettivi associativi o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerli, oltre che per gli altri casi espressamente previsti dalla Legge.

2. Lo scioglimento dell'Associazione potrà altresì avvenire per mancanza di candidature alle elezioni del Consiglio Direttivo ovvero proposto dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui all'art. 10, comma 4. L'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori, anche fra i non associati, stabilendone i poteri.
3. Nel caso di proposta di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci è appositamente convocata dal Presidente in seduta straordinaria almeno trenta giorni prima della data stabilita, con un solo punto all'Ordine del Giorno: "Scioglimento dell'ASP".
4. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e al DPCM 26 settembre 2000, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell'Associazione disciolta.

Art. 28

(Rinvio al Codice Civile)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile in materia di associazioni.

Art. 29

(Foro competente)

Per la risoluzione di tutte le controversie insorgenti è competente il Foro di Milano.

Il presente Statuto è composto da 17 pagine.

ALLEGATO
Marchio dell'Associazione

FORMA COMPLETA



FORMA RIDOTTA

